

Allegato “E”

verbale conferenza dei sindaci del 07 maggio 2025-05-14

Azienda Sanitaria Territoriale

(AST 1)

di Pesaro e Urbino

REGOLAMENTO

Per il funzionamento della Conferenza dei Sindaci

SOMMARIO

PARTE PRIMA	-	CONFERENZA DEI SINDACI
Titolo I	-	Disposizioni generali Articolo 1 – Oggetto Articolo 2 – Interpretazione Articolo 3 – Sede Articolo 4 – Regolamento Articolo 5 – Prima riunione
Titolo II	-	Composizione Articolo 6 – Composizione Articolo 7 – Deleghe Articolo 8– Perdita qualità di componente
Titolo III	-	Funzioni Articolo 9 – Funzioni relative alla AST Articolo 10 – Funzioni relative alla dirigenza sanitaria
Titolo IV	-	Presidente e Vice Presidente Articolo 11 – Elezione del Presidente Articolo 12 – Elezione del Vice Presidente Articolo 13 – Mozione di sfiducia
Titolo V	-	Convocazione Articolo 14 – Convocazione ordinaria Articolo 15 – Convocazione d’urgenza
Titolo VI	-	Modalità di votazione e validità delle sedute Articolo 16 – Modalità di votazione Articolo 17 – Validità delle sedute
Titolo VII	-	Modalità di funzionamento Articolo 18 – Norme sulla discussione Articolo 19 – Questione pregiudiziale o sospensiva Articolo 20 – Presentazione degli emendamenti
Titolo VIII	-	Diritto di iniziativa Articolo 21 – Mozioni e Interrogazioni <u>ABROGATO</u> Articolo 22 – Sistema di votazione Articolo 23 – Commissioni permanenti e speciali Articolo 24 – Incarichi speciali Articolo 25 – Gruppi di lavoro

PARTE SECONDA - ORGANISMO DI RAPPRESENTANZA

Titolo IX - COMPOSIZIONE E FUNZIONI

Articolo 26 – Funzioni

Articolo 27 – Composizione

Titolo X - Elezione e validità delle sedute

Articolo 28 – Modalità di elezione

Articolo 29 – Garanzie per i Distretti sanitari

Articolo 30 – Validità delle sedute

Titolo XI - Convocazione

Articolo 31 – Convocazione ordinaria

Articolo 32 – Convocazione d’urgenza

PARTE TERZA - NORME COMUNI

Titolo XII - Diritto di partecipazione, obblighi di informazione

Articolo 33 – Diritto di partecipazione

Articolo 34 – La Segreteria della Conferenza dei Sindaci e dell’Organismo di Rappresentanza

Articolo 35 – Il Segretario

Articolo 36 – Il verbale

Articolo 37 – Struttura e forma delle deliberazioni

Articolo 38 – Annullamento, revoca e modifica deliberazioni

Articolo 39 – Interventi per fatto personale

Titolo XIII - Norme finali

Articolo 40 – Approvazione del Regolamento

Articolo 41 – Pubblicità del Regolamento

Articolo 42 – Norma transitoria

Articolo 43 – Abrogazione

Articolo 44 – Norma di rinvio

Articolo 45 – Entrata in vigore

Allegati: n. 1

PARTE PRIMA

Conferenza dei Sindaci

TITOLO I - Disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina la composizione, il funzionamento e le attribuzioni della Conferenza dei Sindaci e dell'Organismo di rappresentanza dei Sindaci della Azienda Sanitaria Territoriale di Pesaro e Urbino elencati (di seguito denominata AST) nell'allegato 1 al presente Regolamento.
2. La Conferenza dei Sindaci – disciplinata da D. Lgs. 502/1992 e dalla L.R. 19/2022 – è organismo rappresentativo delle autonomie locali quale espressione dei bisogni di salute e dei servizi alla persona nel territorio di competenza, con funzioni di indirizzo e controllo dell'attività sanitaria e di partecipazione alla programmazione di detta attività.
3. Ai sensi dell'art. 11 della Legge regionale 19/2022 la Conferenza dei Sindaci opera a titolo gratuito.

Articolo 2

Interpretazione

1. Qualora nel corso delle sedute si presentino situazioni, questioni o tematiche non disciplinate dalla legge, o dal presente Regolamento e non vi siano riferimenti interpretativi in essi, la decisione in ordine alle stesse è adottata dal Presidente sulla base dei principi generali.
2. Le eccezioni sollevate dai Sindaci, relative all'interpretazione di norme del presente Regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti all'ordine del giorno, sono sottoposte al Presidente, che può sospendere la seduta per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate. Quando i temi e le questioni inerenti l'eccezione sollevata si presentino di particolare complessità, il Presidente, ripresi i lavori, rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione medesima alla successiva seduta.
3. Sulle interpretazioni delle norme regolamentari, formalizzate mediante appositi atti deliberativi, non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni, salvo quelle generate da nuove questioni o casi particolari non altrimenti risolvibili.

Articolo 3

Sede

1. La Conferenza dei Sindaci, organismo istituzionale dell'AST, ha la sua sede presso la sede dell'Azienda stessa.
2. Le adunanze possono essere tenute anche in sedi diverse.

Articolo 4

Regolamento

1. La Conferenza dei Sindaci approva il Regolamento disciplinante il proprio funzionamento sulla base degli indirizzi definiti dalla Giunta regionale.
2. Il Regolamento reca, altresì, la disciplina dell'Organismo di Rappresentanza.
3. Il Regolamento diviene esecutivo in seguito all'approvazione da parte della Conferenza dei Sindaci.

Articolo 5

Prima riunione

1. La prima riunione della Conferenza dei Sindaci è convocata dal Direttore Generale dell'AST ed è presieduta, sino all'elezione del Presidente della Conferenza, dal Sindaco più anziano di età.

TITOLO II - Composizione

Articolo 6

Composizione

1. La Conferenza dei Sindaci è composta dai Sindaci – o dagli Assessori dagli stessi delegati come previsto dall'art. 9 della L.R. 19/2022 – dei Comuni facenti parte dell'ambito territoriale dell'AST.
2. In tutte le ipotesi di scioglimento del Consiglio comunale previste dalla legge, la rappresentanza del Comune è esercitata dal Commissario straordinario che rimane in carica fino alla elezione del nuovo Sindaco.

Articolo 7

Deleghe

1. L'Organismo di Rappresentanza può delegare, con atto scritto, a singoli componenti della Conferenza o ad altre figure di volta in volta individuate attività e istruttorie utili all'espletamento del proprio mandato, nonché la partecipazione a gruppi di lavoro e studio, seminari e convegni.

Articolo 8

Perdita qualità di componente

1. La qualità di componente della Conferenza dei Sindaci si perde immediatamente in caso di cessazione della carica di Sindaco del proprio Comune o al verificarsi di uno degli impedimenti, delle incompatibilità o incapacità previsti dalla legge.

TITOLO III - Funzioni

Articolo 9

Funzioni relative alla AST

1. Ai sensi dell'art. 9 della L.R. 19/2022 la Conferenza dei Sindaci, con riferimento all'AST:
 - a) contribuisce a formulare, nell'ambito della programmazione regionale e delle risorse definite, le linee di indirizzo per l'impostazione programmatica delle attività, con particolare riguardo all'organizzazione della rete di offerta territoriale;
 - b) esprime parere:
 - sui bilanci pluriennali di previsione, sui bilanci economici preventivi, sui bilanci di esercizio, sul progetto di Piano Attuativo di cui all'articolo 16 della L.R. 19/2022;
 - sui risultati conseguiti e sul raggiungimento degli obiettivi da parte del Direttore Generale;
 - sull'articolazione territoriale dei distretti;

- c) verifica l'andamento generale dell'attività dell'AST e lo stato di attuazione dei programmi, anche sulla base della relazione sanitaria di cui all'articolo 19 della L.R. 19/2022.

Articolo 10

Funzioni relative alla dirigenza sanitaria

1. La Conferenza dei Sindaci esercita le funzioni di cui al D. Lgs 171/2016 recante *"Attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p, della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria"* nonché ogni altra competenza a essa riservata dalla normativa statale e regionale.
2. Fermo restando quanto stabilito dal D. Lgs. 171/2016, (art.2,c.4[^]) il parere è reso dalla Conferenza dei Sindaci nel termine di 20 giorni dalla richiesta. Si procede indipendentemente dall'espressione del parere, ove questo non sia reso entro il predetto termine.
3. I pareri della Conferenza dei Sindaci sono in ogni caso trasmessi alla Giunta regionale.

TITOLO IV - Presidente e Vice Presidente

Articolo 11

Elezione del Presidente

1. Il Presidente della Conferenza viene eletto tra i propri componenti, nel corso della prima seduta a maggioranza dei componenti stessi, con voto palese unico e ponderato secondo la metodologia declinata nell'art. 16.
2. Il Presidente della Conferenza dei Sindaci rappresenta la Conferenza nei rapporti con i soggetti esterni. Al Presidente compete di attivare la Conferenza procedendo, in particolare, alla convocazione, alla definizione dell'ordine del giorno e alla direzione delle sedute.
3. Il Presidente ed il Vice Presidente restano in carica per la durata del loro mandato istituzionale.
4. Il Presidente della Conferenza è componente di diritto dell'Organismo di Rappresentanza.

Articolo 12

Elezione del Vice Presidente

1. La Conferenza elegge nella prima seduta, con le stesse modalità del Presidente, il Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.
2. In tutti i casi di impedimento o impossibilità formale del Presidente e del Vicepresidente, alla convocazione provvede il Sindaco più anziano di età.

Articolo 13

Mozione di sfiducia

1. I Sindaci possono proporre una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente e/o del Vice Presidente della Conferenza dei Sindaci. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da un numero di sindaci corrispondente al 33,3% calcolato secondo i criteri declinati così come evidenziato nell'art. 16. La mozione viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
2. La mozione per essere approvata, deve essere votata dalla maggioranza assoluta della Conferenza dei Sindaci (pari al 50,01% dei pesi declinati così come evidenziato nell'art. 16, senza computare il voto del Presidente). Si applica il criterio dell'arrotondamento aritmetico.
3. La mozione di sfiducia al Presidente e/o al Vice Presidente adottata dalla Conferenza dei Sindaci, rientra fra i provvedimenti caratterizzati da un'elevatissima discrezionalità, la cui motivazione può essere anche incentrata su una diversità di orientamenti politici fra Presidente e maggioranza che lo ha eletto. Pertanto non deve essere motivata con riferimento a precise inadempienze di tipo giuridico – amministrativo.

TITOLO V - Convocazione

Articolo 14

Convocazione ordinaria

1. La Convocazione della Conferenza dei Sindaci compete al Presidente della Conferenza. La convocazione avviene tramite PEC, che deve pervenire al

Comune di appartenenza dei singoli componenti con almeno 5 giorni di anticipo rispetto alla data della seduta.

2. La convocazione della Conferenza avviene:

- su iniziativa del Presidente stesso;
- su richiesta scritta di un numero di sindaci corrispondente al 33,3% calcolato secondo i criteri declinati così come evidenziato nell'art. 16 e comprensiva degli argomenti da trattare corredati dalle relative proposte;
- su richiesta scritta del Direttore Generale dell'AST.

La riunione della Conferenza dovrà avere luogo entro 15 giorni dalla richiesta. La Conferenza e l'Organismo di Rappresentanza possono riunirsi in modalità da remoto nonché in sedi diverse da quella messa a disposizione dall'AST.

3. La convocazione deve riportare la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno, corredato degli schemi o proposte degli atti e della relativa documentazione.

4. Le sedute della Conferenza sono pubbliche, salvo i casi previsti dalla legge.

5. Alle sedute della Conferenza sono invitati a partecipare senza diritto di voto:

- Il Presidente della Regione Marche;
- L'Assessore alla Sanità della Regione Marche;
- Il Direttore Generale dell'AST
- Il Direttore Sanitario dell'AST
- Il Direttore Amministrativo dell'AST
- Il Direttore Socio-sanitario dell'AST

6. Il Direttore Generale dell'AST o il Presidente della Conferenza, previa intesa fra gli stessi, può invitare a partecipare chi ritenga utile per la disamina degli atti e argomenti all'ordine del giorno.

7. Le sedute possono essere di prima e seconda convocazione. La seconda convocazione potrà essere disposta nell'avviso relativo alla prima anche nella stessa giornata, ma con un orario che differisca di almeno 60 minuti.

Articolo 15

Convocazione d'urgenza

1. È ammessa la convocazione d'urgenza, nel qual caso l'avviso dovrà pervenire almeno 2 giorni lavorativi prima del giorno fissato per la seduta.

TITOLO VI - Modalità di votazione e validità delle sedute

Articolo 16

Modalità di votazione

1. A ciascun componente della Conferenza dei Sindaci viene attribuita una specifica rilevanza rispetto a tutti i Comuni ricompresi nel bacino d'utenza della AST, quantificata attraverso un "peso percentuale", riportato nella tabella allegata (all. 1), come calcolato dalla Regione.
2. Il "peso percentuale" di ogni singolo Comune viene ricavato attraverso la sommatoria dei seguenti parametri:
 - 40% del rapporto tra popolazione residente del singolo Comune ed il totale della popolazione residente dei Comuni ricompresi nel bacino d'utenza della AST;
 - 60% del rapporto tra l'estensione del territorio del singolo Comune ed il totale dell'estensione del territorio dei Comuni ricompresi nel bacino d'utenza della AST.
3. Qualora, trascorsa un'ora da quella fissata dalla convocazione, non sia raggiunto il numero legale come sopra rappresentato, la seduta viene dichiarata deserta e del fatto viene redatto verbale

Articolo 17

Validità delle sedute

1. La seduta della Conferenza è valida, in prima convocazione, se è presente un numero di componenti che, sulla base dei criteri di cui al precedente articolo 16, è superiore al 50,01% del totale dei pesi dei voti dei Comuni ed 1/3 dei Sindaci facenti parte dell'AST.
2. La seduta della Conferenza è valida, in seconda convocazione, se è presente un numero di componenti che, sulla base dei criteri di cui al precedente articolo 16, è superiore al 33,33 % del totale dei pesi dei voti dei Comuni ed 1/5 dei Sindaci facenti parte dell'AST.

TITOLO VII - Modalità di funzionamento

Articolo 18

Norme sulla discussione

1. Il Presidente, dopo avere constatata la sussistenza del numero legale, dà inizio alla seduta e pone in discussione gli argomenti posti all'ordine del giorno.
2. La discussione sulle proposte di deliberazione è introdotta dalla relazione del Presidente medesimo o di suo delegato.
3. Dopo la relazione, il Presidente apre la discussione concedendo la parola ai Sindaci che la richiedano: ogni componente ha diritto di norma ad un intervento di 10 minuti e ad un secondo intervento di replica di 5 minuti. Nel caso nessuno si opponga, il Presidente può concedere ulteriori interventi al singolo componente.
4. La discussione è dichiarata chiusa dal Presidente quando non vi siano altri iscritti a parlare e sia intervenuta la replica del relatore.
5. Chiusa la discussione, si procede alle dichiarazioni di voto, con interventi massimo di 2 minuti, e alle votazioni.
6. Ha la precedenza, in ogni caso, colui che richiede la parola per mozione d'ordine o per fatto personale.
7. Il Presidente mantiene l'ordine, fa osservare il Regolamento, concede la facoltà di parlare, coordina e dirige l'ordinato svolgimento delle discussioni; può altresì negare lo svolgimento di interventi contenenti frasi sconvenienti o estranee rispetto agli affari in discussione o alle attribuzioni della Conferenza.
8. Il Presidente mette ai voti le proposte sulle quali la Conferenza è chiamata a deliberare e proclama l'esito delle votazioni.
9. Il Presidente può, altresì, invitare alle riunioni della Conferenza, senza diritto di voto, rappresentanti dell'associazionismo e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale che abbiano titolo alla sottoscrizione degli AA.CC.NN.LL. comparti sanità ed enti locali, così come le confederazioni cui le stesse aderiscono nonché le rappresentanze degli Ordini provinciali dei Medici, degli Infermieri e dei Farmacisti.

Articolo 19

Questione pregiudiziale o sospensiva

1. Prima che la discussione su un argomento abbia inizio, ciascun Sindaco può chiedere che l'argomento non debba essere discusso per ragioni di legittimità

(questione pregiudiziale) ovvero se ne debba rinviare la discussione (questione sospensiva); entrambe le questioni hanno carattere incidentale e la discussione non può iniziare o proseguire prima che la Conferenza si sia pronunciata su di esse.

2. Sulla questione pregiudiziale o sospensiva decide il Presidente. In caso di contestazione della decisione del Presidente, anche un solo componente può richiedere che la questione venga rimessa alla Conferenza che decide immediatamente dopo avere ascoltato, per non più di tre minuti ciascuno, un Sindaco a favore ed uno contrario alla sua decisione.
3. Se la discussione è iniziata, la questione sospensiva può essere proposta, prima dell'inizio delle votazioni, con richiesta scritta di almeno un quarto dei Sindaci presenti. In tal caso, possono intervenire un Sindaco a favore e uno contro per non più di tre minuti ciascuno e la Conferenza decide sulla proposta di sospensiva.

TITOLO VIII - Diritto di iniziativa

Articolo 20

Presentazione degli emendamenti

1. Gli emendamenti possono essere soppressivi, aggiuntivi o sostitutivi e possono essere proposti sia dal Presidente che dai Sindaci. Agli emendamenti aggiuntivi e sostitutivi possono proporsi subemendamenti.
2. La presentazione degli emendamenti alle proposte di deliberazioni, alle mozioni ed agli ordini del giorno si effettua in forma scritta, anche durante la seduta della Conferenza.
3. Il Presidente, quando ritiene che l'emendamento o il subemendamento abbia effetti sostanziali, lo sottopone a votazione. Il Presidente informa la Conferenza del parere reso.
4. Il Presidente dichiara inammissibili gli emendamenti in contrasto con deliberazioni già adottate nella stessa seduta in cui sono discussi, o con altri emendamenti o subemendamenti precedentemente approvati.

Articolo 21

Mozioni e interrogazioni

ABROGATO

Articolo 22
Sistema di votazione

1. Di regola nelle votazioni si applicano le procedure palesi: lo scrutinio palese avviene per alzata di mano o per appello nominale salvo che non riguardino materie assoggettate ai limiti derivanti da vigenti disposizioni di legge .

Articolo 23
Commissioni permanenti e speciali

1. La Conferenza può, con specifiche deliberazioni, costituire Commissioni permanenti e speciali finalizzate a consentire un maggior approfondimento delle materie di propria competenza.
2. Le modalità di composizione e funzionamento sono disciplinate dalle specifiche deliberazioni di cui al precedente comma 1.

Articolo 24
Incarichi speciali

1. Su proposta del Presidente, la Conferenza può incaricare uno o più dei suoi componenti dell'approfondimento di singoli argomenti e di riferirne, anche avvalendosi degli apporti tecnici ritenuti necessari, nei tempi e con le modalità specificatamente definiti dalla Conferenza stessa.

Articolo 25
Gruppi di lavoro

1. La Conferenza può costituire, eventualmente con la partecipazione di componenti esterni ad essa, Gruppi di lavoro a cui affidare lo studio di specifiche questioni di interesse generale e/o particolare, relative alle competenze ed al campo di attività dell'AST.

PARTE SECONDA

Organismo di Rappresentanza

TITOLO IX - Composizione e funzioni

Articolo 26

Funzioni

1. La Conferenza dei Sindaci esercita le proprie funzioni attraverso l'Organismo di Rappresentanza secondo quanto disposto dall'art. 9 della L.R. 19/2022.

Articolo 27

Composizione

1. L'Organismo di Rappresentanza, secondo quanto disposto dall'art. 9, comma 2 della L. R. 19/2022 è composto da quattro membri e dal Presidente della Conferenza dei Sindaci, membro di diritto. I 4 membri dell'Organismo di Rappresentanza sono eletti dalla Conferenza dei Sindaci.
2. Le sedute, di norma, non sono pubbliche. Possono esserlo qualora fosse così deciso dal Presidente per sedute particolari.
3. Va, comunque, garantito nell'Organismo il rispetto della rappresentanza di genere.

TITOLO X - Elezione e validità delle sedute

Articolo 28

Modalità di elezione

1. I quattro membri dell'Organismo di Rappresentanza sono eletti dalla Conferenza dei Sindaci con espressione di un'unica preferenza, su presentazione di liste di candidati predisposte dai Comitati dei Sindaci di Distretto che afferiscono all'AST.
2. Sono dichiarati eletti i candidati, uno per ogni lista, che hanno ottenuto il maggior numero di voti espressi e calcolati con la metodologia declinata nel precedente art. 16. Si rinvia all'art. 42 per la specifica disamina.
Il quarto candidato verrà eletto mediante separata votazione, sarà quello che avrà ottenuto il maggior numero di voti.

Articolo 29
Garanzie per i Distretti Sanitari

1. Nella formazione dell'Organismo di Rappresentanza deve essere garantita la presenza di almeno un componente appartenente a ciascuno dei Distretti Sanitari in cui si articola l'AST.
2. Non possono far parte dell'Organismo di Rappresentanza i Sindaci che siano dipendenti dell'AST e non siano collocati in aspettativa o siano contraenti di rapporto convenzionale in atto con l'AST stessa.
3. Non possono altresì far parte dell'Organismo di Rappresentanza i Presidenti dei Comitati dei Sindaci di Distretto in quanto incompatibili con le funzioni di controllo esercitate dall'Organismo sui Distretti medesimi; gli stessi possono far parte, senza diritto di voto, come uditori nell'Organismo di Rappresentanza.

Articolo 30
Validità delle sedute

1. Per la validità delle sedute dell'Organismo di Rappresentanza occorre la presenza di almeno 3 componenti.
2. La seduta viene dichiarata deserta qualora, trascorsa un'ora da quella fissata per la convocazione, non sia raggiunto il numero legale. Del fatto viene redatto verbale.

TITOLO XI - Convocazione

Articolo 31
Convocazione ordinaria

1. La convocazione dell'Organismo di Rappresentanza compete al Presidente.
2. La convocazione avviene tramite PEC, che deve pervenire al Comune di appartenenza dei singoli componenti con almeno 10 giorni di anticipo rispetto alla data della seduta.
3. La convocazione dell'Organismo di Rappresentanza, avviene:
 - su iniziativa del Presidente
 - su richiesta scritta di almeno 2 componenti l'Organismo di Rappresentanza;
 - su richiesta scritta del Direttore Generale dell'AST

- su richiesta scritta dei tre Presidenti dei Comitati dei Sindaci di Distretto della provincia di Pesaro – Urbino.
4. La convocazione deve riportare la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno corredato degli schemi o proposte di atti e della relativa documentazione. La convocazione del Presidente deve essere inoltrata al Direttore Generale dell'ASTe, per conoscenza, a tutti i Sindaci della Conferenza. La riunione dell'Organismo di Rappresentanza dovrà avere luogo entro 10 giorni dalla richiesta scritta.
 5. Alle sedute dell'Organismo di Rappresentanza partecipano in via permanente i Presidenti dei Comitati dei Sindaci di distretto con un ruolo consultivo, rendendo parere non obbligatorio sulle tematiche all'ordine del giorno relative al territorio di loro competenza.

Articolo 32

Convocazione d'urgenza

1. È ammessa la convocazione d'urgenza, nel qual caso l'avviso dovrà pervenire almeno 2 giorni lavorativi prima del giorno fissato per la seduta.

PARTE TERZA

Norme comuni

TITOLO XII - Diritto di partecipazione; obblighi di informazione

Articolo 33

Diritto di partecipazione

1. I componenti della Conferenza dei Sindaci e dell'Organismo di Rappresentanza hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti indispensabili all'espletamento delle proprie funzioni, dei verbali delle riunioni e di tutta la documentazione ritenuta utile e necessaria. L'AST è tenuta a corrispondere alle richieste dei Sindaci entro il termine di 10 giorni.
2. I componenti della Conferenza dei Sindaci e dell'Organismo di Rappresentanza hanno altresì diritto di ottenere dal Direttore Generale dell'AST tutte le notizie e i chiarimenti necessari e utili per l'esercizio delle proprie funzioni.
3. Il ritardo ovvero il rifiuto del Direttore Generale costituisce ipotesi di responsabilità disciplinare e dirigenziale.

Articolo 34

La Segreteria della Conferenza dei Sindaci e dell'Organismo di Rappresentanza

1. La Conferenza dei Sindaci ed il relativo Organismo di Rappresentanza si avvalgono, per le loro sedute, di un locale messo a disposizione dall'AST nonché per il loro funzionamento, di una postazione completa e idoneo personale amministrativo cui attribuire tra l'altro l'incarico di SEGRETARIO sia della Conferenza dei Sindaci sia dell'Organismo di Rappresentanza, nonché le disponibilità finanziarie necessarie al loro funzionamento.

Articolo 35

Il Segretario

Il Segretario:

- a. Redige e sottoscrive, unitamente al Presidente, i verbali delle sedute, le deliberazioni ed i relativi allegati sia della Conferenza dei Sindaci che dall'Organismo di Rappresentanza. Gli stessi sono messi a disposizione e portati per l'approvazione nella riunione successiva.
- b. Provvede alla numerazione progressiva e separata, per ciascun anno, dei verbali e delle deliberazioni.

- c. Provvede alla pubblicazione, per almeno 15 giorni, nell'Albo Pretorio dell'AST degli atti assunti dalla Conferenza dei Sindaci (ivi compreso il presente Regolamento) e dall'Organismo di Rappresentanza.
- d. Trasmette gli atti e i provvedimenti della Conferenza dei Sindaci nonché gli atti assunti dall'Organismo di Rappresentanza, per gli adempimenti di competenza, al Direttore Generale dell'AST ed ai Presidenti dei Comitati dei Sindaci di Distretto.
- e. Trasmette al Direttore Generale dell'AST le mozioni approvate dalla Conferenza dei Sindaci affinché questi, nell'ambito delle proprie competenze, ne curi l'attuazione.
- f. Trasmette a tutte le istituzioni, gli Enti ed i soggetti interessati gli ordini del giorno approvati dalla Conferenza dei Sindaci.
- g. Tiene il registro delle mozioni e degli ordini del giorno.
- h. Nel caso di contestazione di un verbale, le rettifiche approvate dalla Conferenza.
- i. Sono annotate dal Segretario a margine del verbale integrato.
- j. Appone sugli atti annullati, revocati o modificati apposita annotazione.

Articolo 36

Il verbale

1. Di ogni seduta, sia della Conferenza dei Sindaci che dell'Organismo di Rappresentanza, si redige il verbale a cura del Segretario.

Il verbale deve indicare:

- il giorno e l'ora di inizio della seduta, i nomi dei Sindaci presenti all'appello di apertura e l'annotazione dei Sindaci giunti posteriormente e di quelli che si sono allontanati.
- se la seduta o parte di essa è segreta, nel qual caso il verbale sarà redatto in modo compatibile con la segretezza;
- riportare, per le discussioni, l'oggetto ed i nomi di coloro che vi hanno partecipato;
- le opinioni ed i voti espressi dai Sindaci sulle deliberazioni relativi a ciascuno degli argomenti iscritti all'ordine del giorno costituiscono il verbale dell'adunanza.

2. Copia del verbale definitivo, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, viene depositato, a disposizione di tutti i Sindaci, appena compilato, presso la Segreteria.

3. Se nessun Sindaco si oppone il verbale si considera approvato nella prima seduta successiva al suo deposito; la proposta di rettificare il verbale di una precedente seduta precede ogni altro argomento all'ordine del giorno. Sul verbale non è concessa la parola se non ai Sindaci che intendono proporvi una rettifica o che intervengono per fatto personale.

4. Il Sindaco che contesta il verbale propone, per iscritto, nella seduta di cui al comma sesto il testo che a suo avviso deve essere inserito nel verbale al posto del testo errato; se non vi sono contestazioni, la correzione si intende approvata.

5. Ogni seduta viene registrata mediante sistema audio, il cui file verrà pubblicato con le stesse modalità previste per il verbale della seduta. Eventuali trascrizioni di ogni singola seduta potranno essere disposte dall'Assemblea all'avvio di ogni singola seduta.

Articolo 37

Struttura e forma delle deliberazioni

1. La Conferenza e l'Organismo di Rappresentanza deliberano mediante votazione rispetto ad un documento scritto, quale risulta dopo l'eventuale inserimento, entro la proposta scritta posta all'ordine del giorno, degli emendamenti approvati.

2. Ad ogni deliberazione, sottoscritta dal Presidente e dal Segretario, viene assegnato un numero d'ordine progressivo per anno e vengono indicati dal Segretario i Sindaci partecipanti alla votazione e l'esito della votazione, con indicazione nominativa dei Sindaci astenuti.

Articolo 38

Annullamento, revoca e modifica delle deliberazioni

1. La Conferenza dei Sindaci e l'Organismo di Rappresentanza, nell'esercizio dei rispettivi poteri di autotutela, dispongono l'annullamento di proprie deliberazioni adottate in violazione di legge o viziate da eccesso di potere o da incompetenza, eliminandone gli effetti dal momento in cui vennero emanate.

2. La Conferenza e l'Organismo di Rappresentanza, nell'esercizio del medesimo potere, possono altresì revocare le proprie deliberazioni che riconoscano inopportune per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, che ne determinarono l'emanazione, eliminandone gli effetti dal momento in cui dispongono la revoca.

3. La Conferenza e l'Organismo di Rappresentanza, inoltre, possono sempre modificare le proprie deliberazioni.

4. Le deliberazioni di annullamento, revoca o modifica di precedenti deliberazioni debbono recare l'espressa indicazione degli atti annullati, revocati o modificati; il Segretario appone su tali ultime deliberazioni apposita annotazione recante gli estremi dell'atto che ha disposto l'annullamento, la revoca o la modifica.

Articolo 39

Interventi per fatto personale

1. Ciascun componente ha diritto ad intervenire "per fatto personale" quando, nel corso della discussione, sia in seno alla Conferenza che all'Organismo di Rappresentanza, è stato censurato nella propria condotta o reputazione o gli sono stati attribuiti fatti non veri o dichiarazioni ovvero opinioni contrarie a quelle effettivamente espresse.

TITOLO XIII - Norme finali

Articolo 40

Approvazione del Regolamento

1. Il presente Regolamento è approvato dalla Conferenza dei Sindaci con la maggioranza del 50,01%, secondo la metodologia declinata nell'art. 16.

2. Con la stessa maggioranza di cui al comma 1 la Conferenza dei Sindaci approva le modifiche alle disposizioni del Regolamento medesimo ovvero un nuovo Regolamento sostitutivo.

Articolo 41

Pubblicità del Regolamento

1. Unitamente all'avviso di convocazione della prima seduta della Conferenza dei Sindaci successiva alle elezioni, ai Sindaci proclamati eletti, viene consegnata una copia del presente Regolamento.

2. In occasione delle sedute della Conferenza dei Sindaci e dell'Organismo di Rappresentanza copia del presente Regolamento deve essere depositata nella sala delle adunanze, a disposizione dei Sindaci.

Articolo 42

Norma transitoria

1. Nelle more dell'emanazione, da parte della Giunta regionale, della disciplina delle modalità di organizzazione e di funzionamento dei Comitati dei Sindaci di Distretto (art. 10, c.5^a LR 19/2022), ed in analogia legis rispetto alla regolamentazione afferente gli organi collegiali, le liste di candidati da eleggere in seno all'Organismo di Rappresentanza (quattro membri) da parte della Conferenza dei Sindaci sono proposte direttamente dai Sindaci di ogni Comitato di Distretto in numero di almeno 7.

Sono dichiarati eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti espressi con il metodo del voto unico. Nella formazione dell'Organismo di Rappresentanza deve essere garantita la presenza di almeno un componente appartenente a ciascuno dei tre Distretti Sanitari in cui si articola l'AST.

Pertanto verrà proclamato eletto il candidato che risulterà primo tra i Sindaci del proprio Distretto. Il quarto posto verrà assegnato, al più votato tra i candidati con seconda votazione.

Articolo 43

Abrogazione

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate le disposizioni recate dal Regolamento allegato al verbale della Conferenza della soppressa Area Vasta territoriale n. 1 dell'Asur Marche approvato nella seduta del 20 luglio 2016.

Articolo 44

Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alle leggi ed i Regolamenti dello Stato e della Regione anche in applicazione analogica.

Articolo 45

Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dopo il quindicesimo giorno dalla data della sua pubblicazione all'albo pretorio della AST.

ALLEGATO 1

AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE PESARO URBINO			
COMUNE	POPOLAZIONE	SUPERFICIE (km ²)	PESO %
Acqualagna	4.167	50,74	1,68
Apecchio	1.695	103,26	2,65
Belforte all'Isauro	745	11,99	0,37
Borgo Pace	525	55,95	1,39
Cagli	7.951	226,16	6,29
Cantiano	1.991	83,1	2,20
Carpegna	1.738	28,31	0,87
Cartoceto	8.087	23,16	1,47
Colli al Metauro	12.365	45,99	2,51
Fano	59.963	121,27	9,73
Fermignano	8.245	43,27	1,97
Fossombrone	9.077	106,68	3,57
Fratte Rosa	855	15,6	0,47
Frontino	297	10,74	0,29
Frontone	1.214	36,01	1,00
Gabicce Mare	5.461	4,85	0,74
Gradara	4.889	17,52	0,97
Isola del Piano	540	23,05	0,61
Lunano	1.426	14,62	0,51
Macerata Feltria	1.900	40,23	1,17
Mercatello sul Metauro	1.322	68,59	1,78
Mercatino Conca	1.045	14,47	0,46
Mombaroccio	2.093	28,22	0,91
Mondavio	3.623	29,48	1,11
Mondolfo	14.368	22,69	2,18
Monte Cerignone	588	18,04	0,50
Monte Grimano Terme	1.127	24,01	0,70
Monte Porzio	2.799	18,36	0,76
Montecalvo in Foglia	2.748	18,24	0,75
Montefelcino	2.486	38,69	1,20
Montelabbate	7.092	19,6	1,28
Peglio	645	20,2	0,55
Pergola	5.762	113,46	3,36
Pesaro	95.580	152,81	14,55
Petriano	2.833	11,32	0,59
Piandimeleto	2.017	39,96	1,18
Pietrarubbia	583	13,05	0,38
Piobbico	1.807	48,16	1,35
San Costanzo	4.561	40,7	1,49
San Lorenzo in Campo	3.183	28,69	1,05
Sant'Angelo in Vado	3.889	19,74	0,91
Sant'Ippolito	1.465	25,97	0,79
Sassocorvaro Auditore	4.916	86,82	2,63
Serra Sant'Abbondio	882	32,78	0,88
Tavoleto	831	11,99	0,38
Tavullia	7.935	42,33	1,91
Terre Roveresche	5.236	70,54	2,28
Urbania	6.898	77,79	2,64
Urbino	13.839	228,07	7,01
Vallefoglia	15.051	94,87	3,98
TOTALE	350.335	2.522,14	100

Copia conforme nei contenuti all'originale detenuto dalla Segreteria del Sindaco di Urbino, rif. prot. n. 17313 del 23/05/2025.